

PS11742 - SOLUZIONE DEBITO-VARIE CONDOTTE

Provvedimento n. 28370

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 settembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTE la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Soluzionedebito S.r.l.s. (di seguito anche Soluzionedebito, Parte, Società o Professionista), con sede legale a Roma, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18 lett. b) del Codice del Consumo. La Società è attiva sul territorio nazionale ed offre servizi di consulenza ed intermediazione nel settore della risoluzione di situazioni debitorie controverse.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il provvedimento concerne la promozione dei servizi a pagamento di consulenza ed intermediazione offerti ai consumatori debitori da Soluzionedebito .

3. L'attività svolta dal Professionista viene presentata sul sito con modalità tali da far ritenere ai consumatori che sia sempre possibile, per i debitori che si avvalgono dell'attività di consulenza e intermediazione della Società, estinguere o ristrutturare i propri debiti e, sostanzialmente, concludere transazioni positive nei confronti dei loro creditori, in assenza di specifiche indicazioni sui limiti e sull'incertezza degli esiti dell'azione svolta, nonché di indicazione dei costi richiesti in modo da porre il consumatore nella condizione di poter effettuare una scelta pienamente consapevole¹.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1. L'iter del procedimento

4. In relazione alla condotta sopra descritta in data 7 aprile 2020 è stato comunicato a Soluzionedebito S.r.l.s. l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11742 per possibile violazione degli artt. 20, 21 c. 1 lett. b) e c) e 22 c. 1 del Codice del Consumo².

5. In data 7 luglio 2020 sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul sito aziendale del Professionista e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web³, a integrazione dei rilievi effettuati in data 3 aprile 2020⁴.

6. In data 19 giugno 2020 è stato richiesto al Professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria⁵, richiesta a cui il Professionista non ha dato riscontro.

7. In data 15 luglio 2020 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma I, del Regolamento⁶.

8. In data 20 agosto 2020 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27 comma 6 del Codice del Consumo è stata inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁷. Il parere dell'Autorità di settore è pervenuto in data 11 settembre 2020⁸.

¹ [Cfr. *Docc. NN. 1 e 2.*]

² [Cfr. *Doc. N. 3.*]

³ [Cfr. *Doc. N. 6.*]

⁴ [Cfr. *Doc. N. 2.*]

⁵ [Cfr. *Doc. N. 5.*]

⁶ [Cfr. *Doc. N. 7.*]

⁷ [Cfr. *Doc. N. 8.*]

⁸ [Cfr. *Doc. N. 9.*]

2. Le evidenze acquisite

9. In relazione alla condotta oggetto del procedimento, è pervenuta una segnalazione dell'Associazione Emergenza Debiti, inoltrata tramite la Guardia di Finanza in data 17 febbraio 2020⁹. In essa viene denunciata la presenza, sul sito *web* della Società, di informazioni idonee a confondere e alterare l'opinione della potenziale clientela – costituita da persone in sofferenza debitoria – circa le attività di consulenza svolte da Soluzionedebito e le possibilità di risoluzione delle posizioni dei debitori.

10. Nello specifico, l'attività svolta dalla Società viene presentata sul sito, facendo ritenere ai consumatori che Soluzionedebito sia in grado di risolvere, in ogni caso, la loro situazione debitoria, sostenendo sin dalla *homepage* che, attraverso la consulenza della Società, sia possibile ridurre il debito e recuperare "ingenti somme sugli interessi ingiustamente pagati"¹⁰, soprattutto attraverso il ricorso allo strumento efficace e garantito del "saldo e stralcio" per realizzare in via bonaria il rientro del debito¹¹.

11. Vengono enfatizzati, senza alcun riferimento ai costi, la natura e i risultati dei servizi di consulenza offerti da Soluzionedebito ai debitori, ai protestati e ai cattivi pagatori, ovvero a coloro che, versando in particolari condizioni di difficoltà economiche e/o finanziarie, non sono in grado di estinguere i propri debiti nei confronti dei loro creditori. Si tratta di servizi di consulenza per la ristrutturazione dei debiti, per la conclusione di transazioni con i creditori, per la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori e dei soggetti protestati.

12. Nella pagina di atterraggio del *link* "Riduci il debito" presente sulla *homepage* si legge: "Nel caso di posizioni in contenzioso o a sofferenza, **uno strumento efficace che permette di chiudere un debito con una somma inferiore rispetto all'importo complessivo è il "Il saldo e stralcio", ossia una transazione attraverso la quale le parti interessate risolvono in via bonaria il rientro del debito in modo da ottenere da una parte, una riduzione percentuale delle somme residue che il debitore deve corrispondere alla banca o alla società finanziaria, e dall'altra, riuscire a soddisfare le richieste del creditore che accetta dunque di rinunciare ad eventuali procedure esecutive nei confronti del debitore.[...]La chiusura a saldo e stralcio dei debiti è una procedura molto complessa; sono indispensabili esperienza e "potere di negoziazione", bisogna conoscere le disposizioni di legge in materia e le giuste strategie da seguire"**¹².

13. Come risulta dalla documentazione in atti, nelle pagine di atterraggio dei *link* "Prestiti a cattivi pagatori" e "Cancellazione protesti" presenti sulla *homepage*, si legge che Soluzionedebito è in grado di ottenere la cancellazione dalla lista dei nominativi dei debitori e una loro completa riabilitazione, "obbligando IN FORZA DI LEGGE qualunque banca dati a cancellare il protesto od i protesti di assegni e cambiali da qualunque archivio"¹³.

14. Risultano, inoltre, assenti informazioni quali:

- una descrizione dettagliata di ciascuna attività che può essere fornita in merito alle specifiche situazioni debitorie;
- le condizioni economiche per ciascuna prestazione;
- le ulteriori spese da sostenere (amministrative e non), oltre al compenso dovuto alla Società;
- indicazioni sulle specifiche condizioni preliminari dei potenziali clienti, necessarie per consentire alla Società di intraprendere le azioni utili al raggiungimento di una soluzione positiva per le situazioni debitorie dei consumatori, e sul fatto che il risultato di tali azioni dipende, in ogni caso, dalla disponibilità della controparte creditrice.

15. Il Professionista non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento.

16. Ritenendo dunque necessario richiedere a Soluzionedebito, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, di dimostrare l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale in esame, il Professionista è stato invitato a produrre idonea documentazione volta a dimostrare la specifica attività di intermediazione e consulenza

⁹ [Cfr. Doc. N. 1 allegati all'annesso A.]

¹⁰ [Cfr. Doc. NN 2 e 6. Nella *homepage* del sito *web* www.zerodebitigroup.com si legge: "Riduci il debito. Recupera ingenti somme sugli interessi ingiustamente pagati".]

¹¹ [Ibidem.]

¹² [Cfr. Doc. N. 6]

¹³ [Ibidem. Nella pagina di atterraggio del *link* "Prestiti a cattivi pagatori" presente sulla *homepage* del sito *web* www.zerodebitigroup.com si legge: "[...] riteniamo che tornare a concedere prestiti a cattivi pagatori, per quanto non esente da rischi, sia un modo per restituire un'iniezione di coraggio e di fiducia alla piccola economia nel nostro Paese. Naturalmente, aiutando chi è in difficoltà a essere in regola e a gestire il proprio debito. Una possibilità perché ciò accada è offerta dalla cancellazione dello status di cattivo pagatore in tempi brevi, che l'agenzia Cancellazione Crif permette di ottenere. La cancellazione dal registro - che non è da intendersi come una blacklist, una lista nera, ma piuttosto come uno strumento che le banche e istituti di credito hanno per difendere il credito di tutti i clienti che si affidano a loro - permette, infatti, una completa riabilitazione [...] Mettersi in una posizione di mediazione tra gli istituti di credito e le banche e chi è in difficoltà permette di sbloccare diverse situazioni che, con un piccolo aiuto soprattutto nella gestione dei debiti, possono rimettersi sulla giusta careggiata".

Nella pagina di atterraggio del *link* "Cancellazione protesti" presente sulla *homepage* del sito *web* www.zerodebitigroup.com si legge: "La soluzione definitiva si chiama Riabilitazione protesti del Tribunale (anche in assenza del titolo originale dopo 12 mesi) garantisce la cancellazione del protesto in base alle Lgs. 108/96 e 235/2000, quindi in base all'art. 17 c.6/bis "l'assegno protestato in seguito alla riabilitazione protesti è come se non fosse mai avvenuto" obbligando così IN FORZA DI LEGGE qualunque banca dati a cancellare il protesto od i protesti di assegni e cambiali da qualunque archivio. Nei casi di blocco CAI invece esiste una procedura legale che in 30 gg sblocca la segnalazione in Banca d'Italia indipendentemente dalla cancellazione protesti".

offerta dal mese di luglio 2018 ad oggi ai consumatori debitori. In particolare, è stato richiesto alla Società di fornire il prospetto delle tariffe per ciascuna specifica attività e/o servizio offerto, indicando le somme effettivamente incassate nel medesimo periodo e gli elementi per comprovare l'esito positivo dei servizi pubblicizzati sul sito¹⁴.

17. Il Professionista non ha dato riscontro all'onere della prova di cui al punto precedente, né ha fornito o inviato durante l'iter procedimentale alcuna informazione, memoria o documentazione in merito alla condotta contestata.

18. Tenendo conto delle evidenze acquisite agli atti attraverso le segnalazioni e le rilevazioni d'ufficio, è stato possibile rilevare che la condotta è stata posta in essere almeno a partire dal mese di luglio 2018¹⁵, risultando ancora in corso¹⁶.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

19. In data 20 agosto 2020¹⁷ è stata inoltrata richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata attuata tramite Internet.

20. In data 11 settembre 2020 è pervenuto il parere¹⁸ della suddetta Autorità che, nella formulazione dello stesso, ha evidenziato che *"Internet è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di potenziali informazioni atte a influenzarne il comportamento. [...] Nel 2019 il 67,9% della popolazione con età pari o superiore a 6 anni ha utilizzato quotidianamente Internet e [...] il 57,2% degli utenti di 14 anni e più ha acquistato on line [...]"*, stimando *"in oltre 20 milioni le persone che hanno effettuato acquisti online, con una crescita del 9% su base annua. [...] Il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line"*.

21. Pertanto, considerando che la condotta è stata posta in essere su web, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene che *"nel caso di specie il mezzo Internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità"*¹⁹.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

22. Il procedimento concerne la condotta posta in essere da Soluzionedebito e relativa alla promozione, tramite *internet*, dei servizi a pagamento di consulenza ed intermediazione dalla stessa offerti ai consumatori debitori per risolvere positivamente le loro situazioni debitorie nei confronti dei creditori e le conseguenze ad esse connesse.

23. L'attività istruttoria ha consentito di accertare che, nell'ambito di tale attività promozionale via *web*, vengono omesse e/o fornite informazioni parziali o palesemente non veritiere che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore debitore, che si trova peraltro in una particolare condizione di difficoltà economica e di fragilità emotiva, ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe assunto.

24. Infatti, dalle evidenze agli atti risulta che il Professionista ha posto particolare enfasi sull'efficacia delle prestazioni offerte, inducendo in tal modo i consumatori ad avvalersi della consulenza e dell'intermediazione di Soluzionedebito, al fine di poter risolvere le proprie particolari situazioni debitorie ed evitare le conseguenze ad esse connesse nonché a corrispondere alla Società gli importi richiesti e non indicati sul sito per la prestazione di tali servizi che, diversamente da quanto affermato non possono, in realtà, essere sempre garantiti data l'incertezza derivante dalla specifica situazione debitoria, la complessità delle procedure coinvolte e, in ogni caso, la disponibilità del creditore.

25. Innanzitutto, nella *homepage* del sito della Società non viene immediatamente evidenziata la necessità che la formulazione di proposte risolutive richiede preliminarmente un'attenta valutazione della condizione di sofferenza debitoria di ciascun soggetto. Un riferimento a tale circostanza è inserito solo all'interno della pagina relativa alla riduzione del debito. Al consumatore debitore viene in questa sede comunicata l'impossibilità di stabilire "regole" e di determinare in anticipo la percentuale di abbattimento delle somme dovute che la Società riuscirà ad ottenere dal creditore in quanto "ciascuna situazione è diversa", ma certamente non viene messa in dubbio l'eventualità di ottenerne una riduzione.

26. I messaggi pubblicitari presenti sul sito del professionista, quali ad esempio *"riduci il debito"*, tendono a far credere ai consumatori inadempienti che, attraverso l'intermediazione della Società, la riduzione del debito sia una certezza e non una mera eventualità dipendente dalla specifica situazione debitoria di ciascun soggetto e dalla volontà del creditore, così come esista con sicurezza la possibilità di ottenere la concessione di ulteriori prestiti, anche se i

¹⁴ [Cfr. Doc. N. 5.]

¹⁵ [Cfr. Doc. N. 1, *Annesso A, allegato 1º, Segnalazione dell'Associazione Emergenza Debiti dell'11 luglio 2018.*]

¹⁶ [Cfr. Doc. N. 6.]

¹⁷ [Cfr. Doc. N. 8.]

¹⁸ [Cfr. Doc. N.9.]

¹⁹ [*Ibidem.*]

consumatori fossero classificati come "cattivi pagatori". Non viene specificato che tale circostanza si potrebbe verificare solo con l'assenso del prestatore, offrendo particolari garanzie e/o secondo determinate modalità (cessione del quinto, delega di pagamento, garanzia di un terzo coobbligato).

27. Inoltre, anche il conseguimento del "saldo e stralcio" del proprio debito, così come la "cancellazione dei protesti dalle specifiche banche dati", diversamente da come vengono prospettate sul sito, non sono operazioni garantite, per le quali basterebbero "esperienza e potere di negoziazione", oltre alla conoscenza delle "disposizioni di legge in materia e [del]le giuste strategie da seguire", competenze e conoscenze che la Società sarebbe in grado di offrire. Ciò anche alla luce della normativa di settore, e precisamente dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996 sulla cancellazione dal Registro dei Protesti e degli artt. 6-20 della legge n. 3 del 2012 relativi al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, che prevedono procedure lunghe e complesse con l'intervento di soggetti terzi rispetto al debitore e al creditore.

28. In generale, i risultati enfaticamente promossi dal Professionista risultano astratti e condizionati da diversi fattori mentre, invece, il consumatore viene indotto a credere siano di facile e immediato conseguimento.

29. Soluzionedebito tende ad evidenziare, tra l'altro, che la banca o la società finanziaria, con cui è stato contratto il debito, preferiscono ottenere "subito" il rientro di una parte del debito piuttosto che "intraprendere una lunga e incerta pratica giudiziale il recupero del credito con il rischio di non riavere indietro né l'intero capitale concesso a titolo di finanziamento né le spese e gli interessi".

30. Appare evidente che informazioni di questo genere non possono che ingenerare nel consumatore debitore la convinzione circa l'esito positivo delle iniziative intraprese da Soluzionedebito per suo conto.

31. E' indubbio anche che espressioni quali "recupero di ingenti somme sugli interessi ingiustamente pagati"²⁰, "potere di negoziazione" che la Società riconosce a se stessa, capacità di "obbligare in forza di legge qualunque banca dati a cancellare il protesto di assegni e cambiali", utilizzate sul sito, possano facilmente indurre soggetti esposti ad una situazione di sofferenza debitoria e in uno stato di forte fragilità emotiva ad assumere la decisione di farsi assistere dai consulenti di Soluzionedebito, data anche l'assenza di elementi necessari per ponderare adeguatamente tale decisione.

32. Infatti, vengono evidenziate soltanto le supposte capacità e competenze della Società in merito alla composizione di controversie debitorie e le conseguenze a esse connesse, ma vengono al contempo anche omesse informazioni importanti: la descrizione dettagliata sulle attività che possono essere fornite in merito alle specifiche situazioni debitorie; il compenso richiesto dalla Società per le prestazioni offerte, anche in forma percentuale rispetto al debito, e le ulteriori spese da sostenere (amministrative e non).

33. Tali informazioni sono fondamentali per il consumatore debitore al fine di consentirgli di valutare adeguatamente l'impegno che la Società assume rispetto alla sua specifica situazione, le effettive garanzie che essa può offrire al debitore, la congruità tra prestazione offerta e costo richiesto e gli ulteriori oneri economici necessari, in modo che la sua decisione sia consapevole in merito al reale vantaggio economico della consulenza offerta.

34. Il Professionista, infine, non ha fornito alcun riscontro all'onere della prova, né ha inviato, durante l'attività istruttoria, documentazione che provasse l'efficacia della sua azione e i risultati che è in grado di ottenere. Pertanto, i presupposti di fatto alla base delle sue affermazioni riportate sul sito devono considerarsi non conformi alle affermazioni stesse.

35. In conclusione, la condotta posta in essere da Soluzionedebito relativamente alla promozione delle attività offerte, così come presentata sul sito web www.zerodebitigroup.com, tenendo conto anche del particolare *target* di consumatori a cui è rivolta, consiste nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero in merito alla composizione positiva delle controversie debitorie, nonché nell'omissione di tutte quelle informazioni economiche e tecniche necessarie ai consumatori debitori per far loro assumere una decisione consapevole.

36. La Società Soluzionedebito non ha, dunque, riservato la necessaria attenzione alla qualità, completezza e correttezza dell'informazione presentata sul proprio sito in merito ai servizi che essa effettivamente offre e garantisce ai consumatori.

37. Tale condotta è integra, pertanto, una violazione degli artt. 21 c. 1 lett. b) e c) e 22 c. 1 del Codice del consumo, in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, con il provvedimento che vieta le pratiche poste in essere in violazione degli artt. 20 e ss. del Codice del Consumo, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo:

²⁰ [Cfr. Docc. NN 2 e 6. Nella home page del sito web www.zerodebitigroup.com si legge: "Riduci il debito. Recupera ingenti somme sugli interessi ingiustamente pagati".]

in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

40. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nella fattispecie in esame, del profilo di ingannevolezza che ha contraddistinto la fase promozionale dell'attività di Soluzionedebito, basato sull'omissione di informazioni inerenti alle prestazioni e ai relativi costi richiesti per esse ed anche sulla comunicazione di informazioni non veritiere relative all'esito certamente positivo delle azioni da essa intraprese.

41. Si tiene conto, inoltre, della modesta dimensione economica del professionista, considerando i ricavi di Soluzionedebito al 31 dicembre 2017, pari a 65.530 euro²¹.

42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta sia stata posta in essere almeno a partire dal mese di luglio 2018²², risultando ancora in corso²³.

43. Sulla base degli elementi suesposti, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Soluzionedebito nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la condotta descritta al par. II integra una violazione degli artt. 21 c. 1 lett. *b)* e *c)* e 22 c. 1 del Codice del Consumo per l'ingannevolezza delle informazioni e le omissioni relative alla promozione dei servizi a pagamento di consulenza ed intermediazione offerti ai consumatori debitori;

DELIBERA

- a) che la condotta descritta al par. II del presente provvedimento, posta in essere da Soluzionedebito S.r.l.s., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 21 c. 1 lett. *b)* e *c)* e 22 c. 1 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o reiterazione;
- b) di irrogare alla società Soluzionedebito S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila);
- c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

²¹ [Cfr. *Bilancio d'esercizio di Soluzionedebito S.r.l.s. al 31 dicembre 2017.*]

²² [Cfr. *Doc. N. 1, Annesso A, allegato 1°, Segnalazione dell'Associazione Emergenza Debiti dell'11 luglio 2018.*]

²³ [Cfr. *Doc. N. 6.*]

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli